

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../161008/2006

OGGETTO: COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE N. 3 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della variante n. 3 al P.R.G.C. adottato dal Comune di San Secondo di Pinerolo, con deliberazione del C.C. n. 12 del 15/06/2005, trasmesso alla Provincia in data 26/04/2006 (*Prat. n. 46/2006*) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 12 del 15/06/2005 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- ✍ la variante intende rispondere in maniera adeguata e concreta alle specifiche esigenze di messa in sicurezza del territorio di San Secondo di Pinerolo. Le variazioni in oggetto sono, infatti, volte alla risoluzione delle criticità idrauliche del Rio Tondo in corrispondenza dell'abitato di Miradolo. La variazione è resa necessaria per consentire l'inserimento del nuovo tracciato del Rio Tondo necessaria per consentire l'inserimento del nuovo tracciato del Rio Tondo individuato nel progetto preliminare "*Opere di Sistemazione idraulica e strutturale del Rio Tondo*", finanziato dalla Provincia di Torino e, conseguentemente, anche l'inserimento della variazione di tracciato di Strada Vicinale Costa, viabilità in parte parallela al nuovo tracciato in progetto;
- ✍ le principali modificazioni cartografiche apportate riguardano: la modifica del tracciato del Rio Tondo nel tratto compreso tra via Fossat (S.P. n. 166) e l'immissione nel Canale Comunale di Miradolo in via Ressia, con inserimento del nuovo tracciato previsto nel progetto preliminare "*Opere di Sistemazione idraulica e strutturale del Rio Tondo*"; la correzione del tracciato di Strada Vicinale Costa, soggetta a modifica in quanto strettamente legata al nuovo tracciato del Rio Tondo;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del

- settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di San Secondo di Pinerolo, con deliberazione C.C. n. 12 del 15/06/2005, le seguenti osservazioni:
 - a) si rileva che gli elaborati grafici allegati alla Variante (in cui la rappresentazione del canale, pur riprendendo il progetto preliminare approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione 234-65364/2005 non risulta di facile comprensione) **non rispondono ai requisiti formali propri degli atti urbanistici**, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998. Si ricorda, infatti, che la "*variante parziale*" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; deve perciò avere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "*variante strutturale*" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, **requisiti formali e sostanziali che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa;**
 - b) si rileva, inoltre, che nella rappresentazione cartografica si è modificato il tematismo relativo alla viabilità in progetto (passando dal tratto nero al tratto bianco) venendo, pertanto, ad usare due differenti simbologie per la medesima fattispecie, generando in tal modo confusione; in particolare non si evincono, in modo chiaro ed inequivoco i rapporti tra la circonvallazione, il nuovo tracciato del canale (che in alcuni punti sembrerebbe sovrapporsi al tracciato viario) e la viabilità in progetto. Si suggerisce, in sede di approvazione del progetto definitivo, di procedere ad una rappresentazione grafica che consenta una interpretazione univoca della Variante, anche considerando le eventuali problematiche derivanti da tale mancanza di chiarezza durante la successiva fase di esproprio;
 - c) si constata che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, la cui competenza spetta esclusivamente al comune; **tale dichiarazione deve essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante;**

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di San Secondo di Pinerolo la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....